

**EVENTI SISMICI 2016. SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA DA
UTILIZZARE NELLE IPOTESI DI RICHIESTA DI EROGAZIONE
DELL'ANTICIPO DELL'IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO.**

Al

**Presidente della Regione _____
in qualità di Vice - Commissario per
la ricostruzione post sisma 2016**

ai sensi dell'articolo 1 comma 5 del D.L.
n.189/2016 convertito in legge, con
modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 15
dicembre 2016, n. 229*

PREMESSO

che in data _____ è stata presentata all' Ufficio Speciale Ricostruzione _____, tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI., la domanda di contributo ai sensi del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con Ordinanza 130/2022 (di seguito Testo unico), a cui è stato attribuito il numero fascicolo/GE.DI.SI _____;

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di contributo **per l'esecuzione degli interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo e produttivo (Sezione II del Capo III della Parte II del Testo unico)**, è stata presentata dal Sig _____ in qualità di soggetto legittimato alla presentazione della domanda in quanto (nota 1) _____ dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di _____, identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. _____, mappale n. _____;

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di contributo per l'esecuzione degli

(nota 1) Specificare titolo: persona fisica proprietaria dell'unità strutturale/ delegato di condominio non registrato/amministratore di condominio registrato/presidente del consorzio/legale rappresentante della persona giuridica (impresa, consorzio, cooperativa a proprietà indivisa, associazione)/conduttore del bene in base ad un contratto con società di leasing/società di leasing proprietaria dell'unità strutturale/società immobiliare o impresa di costruzioni proprietaria/altro

interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche (Sezione IV del Capo III della Parte II, del Testo unico) è stata presentata dal Sig. _____ in qualità di soggetto legittimato alla presentazione della domanda in quanto (nota 1) _____ dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di _____, identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. _____, mappale n. _____;

OPPURE

che la suddetta domanda ha ad oggetto la richiesta di contributo per l'esecuzione degli **interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici con tipologia costruttiva assimilabile ad abitativa** (Sezione II del Capo III della Parte II del Testo unico) è stata presentata dal Sig. _____ in qualità di soggetto legittimato alla presentazione della domanda in quanto (nota 1) _____ dell'edificio danneggiato dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sito nel Comune di _____, identificato al NCEU / Catasto Terreni foglio n. _____, mappale n. _____;

che, con **Decreto del Vice Commissario per la Ricostruzione della Regione** _____ n. _____ del _____, è stato concesso un contributo complessivo pari a € _____ (_____);

PREMESSO ALTRESÌ

che, **ai sensi del comma 12 dell'art. 73 del Testo unico**, al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta, un anticipo fino al 20% dell'importo lavori ammessi a contributo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;
- b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;
- c) che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile;
- d) che sia allegata polizza fideiussoria **incondizionata ed escutibile a prima richiesta** nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere rilasciata da parte di imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo

di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38 , che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

OPPURE

che, **ai sensi dell'art. 75, comma 6 del Testo unico**, il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria **incondizionata ed escutibile a prima richiesta** a favore del Vice Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. Tale anticipo può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

- a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
- b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
- c) vengano allegate polizze **fidejussorie incondizionate ed escutibili** a prima richiesta a favore del Vice Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fidejussione può essere rilasciata da parte di imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

PREMESSO INFINE

che il beneficiario del contributo come sopra individuato ha presentato all'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione _____, tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI., una richiesta di erogazione pari a complessivi € _____,

corrispondenti:

- al 20% dell'importo ammesso a contributo per i lavori da eseguire pari a € _____
concesso ai sensi del comma 12 dell'art. 73 del Testo unico;

OPPURE

- al 20 % dell'importo ammesso a contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali e al ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione pari a € _____ concesso ai sensi dell'art. 75, comma 6 del Testo unico;

che il beneficiario, nella domanda di contributo e nella richiesta di erogazione dello stesso indica quale impresa affidataria dei lavori/ impresa fornitrice dei prefabbricati o dei beni strumentali:

RAGIONE SOCIALE:

PARTITA IVA:

CODICE FISCALE:

SEDE LEGALE IN VIA

COMUNE DI

_____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto

Il sottoscritto _____, di seguito indicato "**Fidejussore**", con sede legale in _____, iscritto nel Repertorio Economico Amministrativo al n. _____, iscritto all'albo/elenco _____, a mezzo dei sottoscritti signori:

a) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

b) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla

sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

c) _____ nato a _____ il _____, in qualità di _____ soggetto legittimato come da atto costitutivo e/o procura alla sottoscrizione del presente atto, allegato/a alla presente fidejussione;

si costituisce

con il presente atto **Fidejussore** nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori _____ di seguito indicata **“Impresa contraente”** ed a favore del **Presidente della Regione** _____ in qualità di **Vice Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016**, ai sensi dell'art. 2 comma 5 del D.L. n.189/2016 convertito in legge, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, L. 15 dicembre 2016, n. 229*, di seguito indicato **“Vice Commissario”** - per un importo pari a € _____ (importo in lettere _____) **corrispondente:**

- **al 20% del contributo concesso** pari a € _____ ai sensi del comma 12 dell'art. 73 del Testo unico, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso;

OVVERO

- **al 20% del contributo concesso** pari a € _____ ai sensi del comma 6 dell'art. 75 del Testo unico, oltre alla maggiorazione per interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell'anticipazione e quella del rimborso.

**CONDIZIONI GENERALI
CHE REGOLANO**

IL RAPPORTO TRA IL FIDEJUSSORE ED IL “VICE COMMISSARIO”.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA GARANZIA E OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE

1. Il Fidejussore garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente al “Vice Commissario” la restituzione della somma complessiva erogata ai sensi _____ a titolo di anticipazione all’ “Impresa contraente”. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data

dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso. La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia al Fidejussore della causa eventualmente promossa contro l' "Impresa contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

2. Il fideiussore presta irrevocabilmente ed incondizionatamente la presente fidejussione a prima richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con l'Impresa. La fideiussione manterrà efficacia, in deroga all'art. 1955 cod. civ., anche nel caso in cui, non potesse aver luogo la surrogazione del Fidejussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima impresa.

3 - Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

ARTICOLO 2

PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

1. Il Fidejussore si obbliga ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta inoltrata a mezzo pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno del "Vice Commissario", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta.

2. Al Vice commissario non può essere opposta alcuna eccezione o contestazione da parte del Fidejussore, che fin da ora espressamente vi rinuncia, anche in caso di eventuale opposizione da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del cod. civ.

3. - I diritti derivanti al Vice Commissario dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso l'Impresa Esecutrice, senza che essa sia tenuta ad escutere l'Impresa o il Fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che qui si intende derogato.

4. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, il Fidejussore corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

5. Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dall'"Impresa contraente", il Fidejussore potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dell'"Impresa contraente" medesima.

ARTICOLO 3
PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO
CAUTELATIVO

1. Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte dell'“Impresa debitrice” non potrà essere opposto al “Vice Commissario”, né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.
2. Ugualmente non potrà essere opposta al “Vice Commissario” la mancata costituzione da parte dell'“Impresa debitrice” del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 4
INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

1. Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.
2. Le clausole di cui al presente articolo vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5
REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il Fidejussore certifica, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, in qualità di:
 - ☐ Impresa bancaria o assicurativa, di possedere i requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
 - ☐ Intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 numero_____, data_____, di svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e di essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e di avere i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

ARTICOLO 6
DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

1. La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data dell'erogazione all'“Impresa contraente”, da parte del “Vice Commissario” dell'importo garantito e si

intenderà automaticamente e tacitamente prorogata in via continuativa, per un ulteriore termine massimo di 60 (sessanta) mesi [N.D.R. *in ipotesi di danno grave*] / di 36 (trentasei) mesi [N.D.R. *in ipotesi di danno lieve e negli altri casi*], fino alla data in cui il “Vice Commissario” non ne abbia disposto l’escussione ovvero non ne abbia disposto lo svincolo che avverrà mediante trasmissione della dichiarazione liberatoria, e comunque nei termini sopra indicati. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la garanzia si intenderà comunque valida ed operante non oltre il termine di 90 giorni dal decreto di erogazione del SAL finale da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione _____ e comunque nei termini sopra indicati. L’ “Impresa contraente”, contestualmente alle fasi di compensazione dell’anticipazione di cui al comma 16 dell’art 73 del Testo unico della ricostruzione privata, approvato con ordinanza n. 130 del 2022, può richiedere lo svincolo parziale della polizza fidejussoria in misura proporzionale all’importo compensato.

2. La garanzia è svincolata solo qualora, ad insindacabile giudizio del “Vice Commissario”, non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca anche parziale del contributo e qualora il beneficiario del contributo dimostri, all’atto della presentazione delle richieste di erogazione degli stati di avanzamento lavori, di aver sostenuto una spesa pari almeno all’ammontare dell’anticipo erogato.

3. In ipotesi di svincolo anticipato rispetto al termine di durata di cui al presente articolo, il Fidejussore sarà tenuto al rimborso in favore della “Impresa debitrice” della quota parte del premio/commissione e degli eventuali supplementi del premio/commissione relativi al periodo di copertura della garanzia

ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE

1. Il Fidejussore assume a proprio carico ogni imposta, tassa, contributo e tributo erariale e locale applicabile in relazione alla conclusione e all’esecuzione del presente contratto di garanzia e di tutti gli atti ad esso inerenti e conseguenti.

ARTICOLO 8 Foro competente e legge applicabile

1. La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di _____.

DATA

L'IMPRESA CONTRAENTE
(Firma autenticata)

IL FIDEJUSSORE
(Firma autenticata)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. i sottoscritti Fidejussore e “impresa contraente” dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 1 – (Oggetto della garanzia e obblighi della società)

Art. 2 – (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 3 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)

Art. 4 – (inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 – (Requisiti soggettivi)

Art. 6 – (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 7 - (Imposte e tasse)

L'IMPRESA CONTRAENTE
(Firma autenticata)

IL FIDEJUSSORE
(Firma autenticata)

DATA

IN ALLEGATO:

Fotocopia carta identità del legale rappresentante del Fidejussore

Fotocopia carta identità del legale rappresentante impresa creditrice

La polizza fideiussoria sotto forma di documento informatico con apposizione da parte di entrambi i contraenti della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, è inoltrata all'Ufficio speciale tramite la piattaforma informatica GE.DI.SI.

Nell'ipotesi in cui la polizza non sia munita di doppia firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata da parte di entrambi i contraenti, l'impresa provvede ad inviare l'originale analogico della polizza al Vicecommissario a mezzo PEC.